

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1028 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 16/01/2019

sul ricorso 9116-2017 proposto da:

A [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRA SCARNATI, rappresentato e difeso dall'avvocato
UGO MARINUCCI;

- *ricorrente* -

contro

M [REDACTED], nella sua qualità di socio
dell' [REDACTED] SNC, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEL TEMPIO 1, presso lo studio dell'avvocato
ANGELO MALEDDU, rappresentato e difeso dall'avvocato
FAUSTO CORTI;

- *controricorrente* -

3196
13

avverso la sentenza n. 1039/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Avverso questa sentenza interponeva appello A [REDACTED] o chiedendo la riforma integrale delle sentenza impugnata

Non si costituiva in giudizio d'appello l'A [REDACTED] i s.n.c.

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1039/2016, depositata il 06 ottobre 2016: rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. La Corte distrettuale, confermando la sentenza del Tribunale, chiariva che nessuna prova era stata fornita dal convenuto in merito alla dedotta parziale estinzione del credito e che l'eccezione formulata ex art. 1490 fosse inammissibile per maturata decadenza. A sua volta, la Corte distrettuale chiariva che le risultanze del PRA non erano ostative alla possibilità di procedere alla vendita del bene mobile del quale si abbia il possesso, avendo la trascrizione, solo, una funzione di pubblicità. Del resto, avendo l'A [REDACTED] si rivestito la condizione di acquirente e non essendovi controversie tra il dante causa e colei che risultava proprietaria secondo il PRA l'appellante non sarebbe, neanche, legittimato a far valere questa eccezione. In merito al disconoscimento della scrittura privata di compravendita, secondo la Corte distrettuale, andava proposta querela di falso, dato che il convenuto non aveva disconosciuto la sottoscrizione, ma semplicemente il contenuto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A [REDACTED] [REDACTED] con ricorso affidato ad un motivo. M [REDACTED] ha resistito con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso A [REDACTED] lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ. e degli artt. 2702 e 2703 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia errato nel ritenere inidoneo ad inficiare di valore probatorio la scrittura privata di cui si dice il disconoscimento di scrittura ex art. 214 cod. proc. civ. avvenuta da parte del sig. A [REDACTED], non tenendo conto che secondo una giurisprudenza univoca, la parte nei cui confronti venga prodotto una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di produrre querela di falso essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potevano essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso, è infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.



1.= In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato a società, [REDACTED] snc, già, alla data della notifica del 5 aprile 2017, estinta perché cancellata dal registro delle Imprese il 2 febbraio 2016.

Va qui osservato che la costituzione di M [REDACTED] quale socio della società [REDACTED] snc, ha sanato la nullità della notifica, perché la stessa avrebbe dovuto essere effettuata ai soci della società estinta o per ultrattività del mandato al difensore costituito nel giudizio (che nel caso in esame risultava deceduto). Piuttosto, andrebbe accertato se la società estinta fosse costituita da un solo socio perché ove così non fosse (come lascerebbe presumere il tipo di società, in nome collettivo) sarebbe necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eventuali soci della società estinta.

Tuttavia, posta l'infondatezza del ricorso, non è necessaria l'eventuale integrazione del contraddittorio. Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte con sentenza n. 11171 del 2015, che va confermata, dandone continuità: "Nel rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti, nonché del principio di economia processuale, che impone al giudice di adottare

interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti, va esclusa anche nel caso di manifesta infondatezza del ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.

2.1.= Il motivo del ricorso è infondato perché non coglie l'effettiva ratio decidendi. Come chiarisce lo stesso ricorrente (pag. 4 del ricorso) "(.....) considerando che la scrittura privata in questione, elidendo quanto disconosciuto nel giudizio di primo grado, riporta una copia fotostatica della patente del sig. [REDACTED], la sua sottoscrizione e la dicitura Tel (...)"
Insomma, come bene chiarisce il Tribunale di Taranto, il testo della scrittura di cui si dice era riportato sulla fotocopia del documento di identità del convenuto, cioè, di A [REDACTED] i. E, questi, come ha avuto modo di evidenziare lo stesso Tribunale, non contestava l'autenticità della firma collocata in calce alla scrittura, riconoscendo, altresì, come a lui appartenete il documento raffigurato in copia a monte del testo della scrittura medesima, ma disconosceva il contenuto dell'atto. Come conferma la stessa Corte distrettuale "(.....) il convenuto appellante non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma

solo il contenuto della scrittura (e, a ben vedere, ha anche ammesso di aver parzialmente estinto l'obbligazione, in sede di interrogatorio formale) (...)"

Ciò detto, resta evidente che, nel caso in esame, la questione va ricondotta, come correttamente ha affermato la Corte distrettuale e ancor prima il Tribunale di Taranto, nell'ambito dell'abusivo riempimento absque pactis (non essendovi alcun patto) di un foglio sottoscritto in bianco. Vale la pena osservare, come pure aveva chiarito il Tribunale di Taranto, confermato dalla Corte distrettuale, sia pure in forma indiretta "(...) in forza della previsione di cui all'art. 2702 cod. civ. la sottoscrizione del documento vale ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione di paternità dello scritto indipendentemente del fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore (...)" Sicché, come è giurisprudenza costante, a denunciare il riempimento abusivo di un foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco e, dunque, privare la scrittura privata di valore probatorio, era necessaria la querela di falso e non il semplice disconoscimento ex art. 214 cod. civ. (Cass. n. 11028 del 2016), ammesso che tale disconoscimento sia stato effettuato, dato che il ricorrente non indica quando e come aveva proceduto a tale disconoscimento, mentre dall'incartamento

processuale, valutato dalla Corte distrettuale, non risultava effettuato.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di cassazione ~~che~~ ^{esse} vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 2.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 17 ottobre 2018.

Il Presidente

